



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 385 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS- e - OMISSIS -, in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Daniela Anselmi, Alessio Anselmi e Federico Smerchinich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado “-OMISSIS-”, in persona del Rettore *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Bennati e Glauco Stagnaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

per l’annullamento

A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento del consiglio di classe di non ammissione dello studente alla classe seconda della scuola secondaria di secondo grado e delle valutazioni insufficienti riportate nella pagella scolastica 2022/2023, con ammissione alla classe successiva o, in via subordinata, agli esami di riparazione;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, ivi inclusi gli atti recanti i criteri valutativi relativi al percorso formativo dello studente, il piano didattico personalizzato e la lettera del 18.6.2023;

nonché per la condanna dell’Istituto scolastico al risarcimento dei danni;

B - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:

- degli esiti negativi delle prove di recupero, con ammissione alla classe successiva;

- della lettera in data 10.8.2023, relativa alle modalità organizzative delle prove di recupero;

nonché per la condanna dell’Istituto scolastico al risarcimento dei danni;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado “-OMISSIS-” e del Ministero dell’Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2023, la dott.ssa Liliana Felletti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato e depositato il 22 giugno 2023, -OMISSIS- e - OMISSIS -, in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, hanno agito per ottenere l’annullamento del provvedimento di non ammissione del figlio alla classe seconda del liceo scientifico sportivo “-OMISSIS-”, nonché la condanna dell’istituto scolastico al risarcimento dei danni.

I ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:

I) *Violazione della legge n. 170/2010 e del D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011, nonché della circolare del Ministero dell’Istruzione n. 8 del 6 marzo 2013. Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, illogicità manifesta e sviamento di potere. Violazione degli artt. 3 e 34 Cost.* Nonostante l’Azienda sanitaria locale avesse imposto la predisposizione di un piano didattico personalizzato per l’alunno, la scuola avrebbe redatto il suddetto piano solamente alla fine del mese di marzo 2023, dopo molteplici solleciti della famiglia. Pertanto, lo studente sarebbe stato illegittimamente privato degli strumenti compensativi e dispensativi indicati nella relazione della Asl, con grave pregiudizio per la sua situazione.

II) *Violazione dell’art. 1, comma 7, del d.p.r. n. 122/2009. Violazione degli artt. 3 e 34 Cost. Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria, travisamento del fatto, difetto di motivazione, irragionevolezza ed illogicità manifeste.* L’istituto intimato non avrebbe informato per tempo i genitori del rendimento scolastico negativo del figlio, così di fatto impedendo loro di approntare rimedi volti ad evitare la bocciatura.

III) *Violazione degli artt. 1, 4 e 10 del d.p.r. n. 122/2009, nonché dell’ordinanza ministeriale n. 92 del 5 novembre 2008 e della circolare MIUR n. 89 del 18 ottobre 2012. Violazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. Violazione della Strategia di Lisbona nel settore dell’istruzione e della formazione, adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000. Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria, travisamento del fatto, difetto di motivazione, irragionevolezza ed illogicità manifeste. Violazione degli artt. 3 e 24 Cost.* La scuola non avrebbe organizzato corsi di recupero, né avrebbe programmato un congruo numero di prove per consentire allo studente di sanare le insufficienze. Inoltre, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe non avrebbe considerato la possibilità per il discente di raggiungere gli obiettivi formativi entro l’inizio dell’anno scolastico successivo, rinviando la formulazione del giudizio ed ammettendolo agli esami di riparazione.

IV) *Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del Piano Triennale Offerta Formativa della scuola. Difetto di motivazione del giudizio finale. Irragionevolezza ed illogicità manifesta nell’azione amministrativa. Violazione del principio di non discriminazione. Eccesso di potere per disparità di trattamento, irragionevolezza ed illogicità manifeste, nonché contraddittorietà estrinseca tra azione della scuola e previsioni del PTOF.* La scuola non avrebbe mai adottato il piano didattico personalizzato prescritto dalla Asl. Inoltre, avrebbe violato le previsioni del suo piano triennale dell’offerta formativa, non inserendo attività individuali nel percorso dell’alunno con bisogni educativi speciali, né attivando la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio.

L’istituto scolastico paritario “-OMISSIS-” si è costituito in giudizio, opponendo l’infondatezza dell’impugnativa.

Si è costituito anche il Ministero dell’Istruzione e del Merito, instando per l’estromissione dal processo.

Con decreto cautelare n. 136 del 23 giugno 2023 il Presidente del Tribunale ha ordinato alla scuola di fare partecipare l’alunno ai corsi di recupero nelle materie in cui era risultato insufficiente. Con successiva ordinanza cautelare n. 180 del 24 luglio 2023 il Tribunale ha disposto l’ammissione con riserva dello studente agli esami di riparazione.

Con ricorso ai sensi dell’art. 43 c.p.a., notificato e depositato il 4 settembre 2023, i genitori di -OMISSIS- hanno gravato l’esito negativo delle prove di recupero, chiedendo altresì il risarcimento dei danni. I ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi aggiunti:

I) *Violazione della legge n. 170/2010 e del D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011, nonché della circolare del Ministero dell’Istruzione n. 8 del 6 marzo 2013. Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, illogicità manifesta e sviamento di potere. Violazione degli artt. 3 e 34 Cost.* Nemmeno in sede di esami di riparazione la scuola avrebbe applicato le misure indicate nella relazione della Asl, sottoponendo l’alunno ad interrogazioni su programmi vastissimi per oltre un’ora. Inoltre, l’istituto resistente non avrebbe messo a disposizione dello studente corsi di recupero nelle materie oggetto di esame.

II) *Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del Piano Triennale Offerta Formativa della scuola. Difetto di motivazione del giudizio finale. Irragionevolezza ed illogicità manifesta nell’azione amministrativa. Violazione del principio di non discriminazione. Eccesso di potere per disparità di trattamento, irragionevolezza ed illogicità manifeste, nonché contraddittorietà estrinseca tra azione della scuola e previsioni del PTOF.* La scuola non avrebbe mai adottato il piano didattico personalizzato prescritto dalla Asl. Inoltre, avrebbe violato le previsioni del suo piano triennale dell’offerta formativa, non inserendo attività individuali nel percorso dell’alunno con bisogni educativi speciali, né attivando la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio.

Con ordinanza cautelare n. 263 del 18 settembre 2023 il Tribunale ha rigettato l’istanza di sospensione accedente al ricorso per motivi aggiunti, ritenendo insussistente il *fumus boni iuris*.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2023 la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, occorre scrutinare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il rilievo va condiviso.

Gli atti impugnati sono stati emanati da un istituto di istruzione paritario e non da una scuola statale, né l’Amministrazione pubblica ha in alcun modo partecipato all’adozione degli stessi.

Pertanto, il Ministero risulta del tutto estraneo alla lite e va, quindi, estromesso dal giudizio.

2. Va dichiarata l’improcedibilità del gravame introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. Ciò in quanto, a seguito dell’ordinanza cautelare n. 180/2023, l’istituto scolastico “-OMISSIS-” ha consentito allo studente di sostenere le prove di riparazione nelle cinque materie in cui aveva riportato giudizi insufficienti (italiano, matematica, fisica, scienze naturali e geostoria).

3. Il ricorso per motivi aggiunti è infondato, per le ragioni che in appresso si illustrano.

Occorre premettere che il nostro ordinamento indica, fra gli obiettivi formativi prioritari del sistema d’istruzione, il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati (art. 1, comma 7, lett. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107). La categoria degli studenti con bisogni educativi speciali abbraccia un ampio spettro di situazioni di svantaggio scolastico, riconducibili a quattro macro-aree:

- la disabilità, vale a dire la condizione di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;

- i disturbi evolutivi specifici, che comprendono:

i) i quattro disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) riconosciuti dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170, ossia dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia;

ii) altri disturbi specifici, quali i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, il deficit dell’attenzione e iperattività (o A.D.H.D., ossia *attention deficit hyperactivity disorder*) ed il funzionamento cognitivo limite (o *borderline*);

- condizioni sfavorevoli di tipo socio-economico, linguistico e culturale, come la mancata conoscenza della lingua italiana da parte di alunni stranieri;

- disturbi dell’apprendimento non specifici, disturbi dell’umore, disturbi d’ansia e anche casi di alunni ad alto potenziale intellettivo (c.d. *gifted children*).

Naturalmente, gli strumenti di supporto differiscono a seconda del tipo di bisogno. Segnatamente, per i portatori di vera e propria disabilità sono previsti l’insegnante di sostegno ed il piano educativo individualizzato (PEI) (artt. 12-13 della legge n. 104/1992), nonché ulteriori prestazioni (cfr. legge n. 66/2017); gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto ad un piano didattico personalizzato (PDP), nel quale sono indicate le misure compensative e dispensative adottate (art. 5 della legge n. 170/2010 e D.M. 12 luglio 2011, n. 5669); tutti gli altri alunni con bisogni educativi speciali hanno comunque diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, che può esprimersi attraverso vari strumenti di ausilio, fra i quali il piano didattico personalizzato, contenente le strategie di intervento più idonee, che possono comprendere anche misure compensative e/o dispensative (direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013).

A differenza che per gli alunni DSA, per i quali l’adozione del piano didattico personalizzato è obbligatoria, l’attivazione del PDP per gli altri studenti BES, anche in presenza di un disturbo diagnosticato da un sanitario (che non dia luogo ad una certificazione di DSA), è rimessa alla valutazione discrezionale del consiglio di classe (nelle scuole secondarie) o del *team* docenti (nelle scuole primarie), sulla base della documentazione clinica presentata dalle famiglie e di considerazioni di carattere didattico e psicopedagogico (v. nota MIUR prot. n. 2563 del 22 novembre 2013; in giurisprudenza cfr., *ex altis*, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 24 ottobre 2023, n. 3180; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis, 6 marzo 2023, n. 3628).

Va, infine, evidenziato che, fatta eccezione per gli alunni disabili, la finalità degli strumenti apprestati dall’ordinamento è di agevolare il raggiungimento di obiettivi formativi e l’acquisizione di competenze non inferiori al livello minimo richiesto agli altri studenti, attraverso modalità che consentano di superare i deficit derivante dalla condizione di svantaggio. Per tale ragione, secondo consolidata massima pretoria, le eventuali mancanze della scuola nella predisposizione ed attuazione degli strumenti di ausilio dello studente con particolari carenze o difficoltà di apprendimento non possono di per sé giustificare il passaggio alla classe successiva in presenza di un rendimento scolastico insufficiente (cfr., *ex multis*, Cons. St., sez. I, parere n. 1133 in data 9 giugno 2020; Cons. St., sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 236; T.A.R. Liguria, sez. I, 6 luglio 2022, n. 586; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 22 gennaio 2020, n. 139).

3.1. Ciò posto, dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:

- con e-mail del 31 gennaio 2023 (doc. 7 ricorrenti) -OMISSIS-, padre del minore -OMISSIS-, iscritto alla classe prima del liceo scientifico sportivo “-OMISSIS-”, ha trasmesso alla coordinatrice di classe prof.ssa -OMISSIS- ed al dirigente scolastico prof. -OMISSIS- una relazione di valutazione psicodiagnostica redatta dalla Asl 3 il 13 maggio 2021, quando il ragazzo frequentava il secondo anno di scuola media. In tale occasione la psicologa e la logopedista hanno ravvisato un buon profilo cognitivo ed hanno escluso la sussistenza di disturbi specifici dell’apprendimento, ma hanno riscontrato difficoltà nell’area della comprensione scritta, ritenendo che le stesse potessero “*dipendere dalle difficoltà di concentrazione e da difficoltà ad elaborare i concetti astratti*” (doc. 1 ricorrenti); pertanto, le suddette professioniste hanno consigliato l’elaborazione di un piano didattico personalizzato con le misure compensative e dispensative di cui alla legge n. 170/2010, tra cui il frazionamento del materiale da studiare e su cui svolgere le interrogazioni, la concessione di maggiore tempo per le prove, l’utilizzo di mappe concettuali, la programmazione e la non sovrapposizione delle verifiche;

- data la risalenza della relazione della Asl ad un anno e mezzo prima e l’assenza di DSA, l’istituto scolastico “-OMISSIS-” ha invitato i coniugi -OMISSIS- a sottoporre il figlio ad una visita presso un centro specializzato nella valutazione e nel trattamento dei disturbi dell’età evolutiva e dell’adolescenza (cfr. doc. 4 ricorrenti);

- la psicologa del suddetto centro, dott.ssa -OMISSIS-, ha somministrato al minore una serie di test, all’esito dei quali, con relazione in data 1° marzo 2023 (doc. 8 ricorrenti), ha diagnosticato un disturbo da deficit attentivo di tipo iperattivo-impulsivo: la specialista ha indicato quali misure di supporto la valorizzazione degli atteggiamenti positivi del ragazzo, l’intervento sulle sue condotte scorrette e la sensibilizzazione dei compagni a “*non rinforzare*” i comportamenti disturbanti;

- dopo avere ricevuto la relazione della dott.ssa -OMISSIS- ed aver intrattenuto con la stessa un colloquio per elaborare le strategie più opportune, il consiglio di classe ha predisposto un piano didattico personalizzato per l’alunno (v. docc. 9-10 ricorrenti). In particolare, il PDP è stato approvato in data 20 marzo 2023 e, quindi, firmato dal padre -OMISSIS- (doc. 72 ricorrenti): il piano prevede interventi educativi con lavori di gruppo e strumenti compensativi costituiti da mappe con parole, immagini e verbi, mentre non contempla le misure in precedenza suggerite dall’Azienda sanitaria.

Pertanto, in base alla normativa sopra richiamata, la scuola ha legittimamente configurato il piano didattico personalizzato per il figlio dei ricorrenti, alunno BES, non affetto da DSA, sulla scorta delle indicazioni della dott.ssa -OMISSIS- e senza riprodurre le misure di cui alla relazione della Asl, che, risalendo all’a.s. 2020/2021, necessitava di aggiornamento, in ragione dei rapidi mutamenti comportamentali e cognitivi dei ragazzi nell’età preadolescenziale e adolescenziale.

3.2. Non sono accoglibili le doglianze inerenti allo svolgimento delle prove di riparazione.

Anzitutto, in ottemperanza al decreto cautelare n. 136/2023, l’istituto ha ammesso l’alunno a partecipare alle lezioni di recupero di matematica a fine giugno (v. doc. 12 resistente). Inoltre, l’ente resistente ha adottato non solo le misure di ausilio indicate nel PDP, relative all’utilizzo di schemi e mappe concettuali, ma anche altri strumenti compensativi e dispensativi previsti per i candidati affetti da disturbi specifici dell’apprendimento, sebbene il ragazzo non sia portatore di DSA, bensì del diverso disturbo da deficit attentivo con iperattività. Segnatamente, l’istituto scolastico ha suddiviso gli esami di recupero in cinque giornate diverse (23, 25, 28, 29 e 30 agosto), ha ammesso la presenza in aula di un genitore e di un insegnante privato designato dalla famiglia; ha consentito l’uso della lavagna per gli esercizi di matematica e fisica (per consentire al genitore ed al precettore di avere immediata contezza dell’andamento delle prove); ha concesso una maggiorazione del 25% del tempo a disposizione per gli altri studenti (v. doc. 69 ricorrenti).

Si rivela invece fuori fuoco la contestazione mossa dalle consulenti dei ricorrenti, secondo le quali sarebbero mancate altre misure consigliate a suo tempo dalla Asl, quali la considerazione di difficoltà di comprensione del testo o la dispensa dalla valutazione di errori grammaticali (v. doc. 85 ricorrenti). Come si è detto, infatti, lo studente non è affetto da disturbi specifici dell’apprendimento, per cui l’applicazione degli strumenti compensativi e dispensativi è rimessa all’apprezzamento tecnico-discrezionale dell’istituto scolastico, che, nella specie, non appare censurabile, non riscontrandosi profili di irragionevolezza, travisamento dei fatti o inattendibilità.

Inoltre, le prove orali hanno correttamente avuto ad oggetto i argomenti del programma didattico personalizzato durante il pentamestre gennaio-giugno, mentre la durata dei colloqui è dipesa dall’intendimento degli insegnanti di concedere all’esaminato la possibilità di rimediare alle lacune ed agli errori (sul punto cfr. T.A.R. Liguria, sez. I, 27 aprile 2021, n. 391).

Nonostante quanto sopra, l’alunno ha conseguito una valutazione di insufficienza in italiano e scienze naturali e di grave insufficienza in matematica e fisica, presentando carenze anche negli argomenti da lui stesso scelti (v. verbale consiglio di classe in data 31.8.2023, sub doc. 73 ricorrenti).

3.3. Da ultimo, non giova nel segno la censura di inosservanza del piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) dell’istituto resistente, per mancata organizzazione di attività individuali per l’alunno BES.

Invero, il PTOF della scuola “-OMISSIS-” prevede l’attivazione di “*percorsi individualizzati e personalizzati*” per gli alunni con bisogni educativi speciali mediante il piano didattico personalizzato, nonché il potenziamento del tempo scolastico attraverso un “*tutorato*” per gli studenti dei licei, ma non contempla lezioni o corsi di recupero individuali, ossia per ogni singolo studente BES (v. pagg. 21, 23 e 27 del PTOF, sub doc. 23 ricorrenti). Nel caso in esame, i docenti hanno effettivamente tenuto tutorati pomeridiani per il sostegno degli alunni più fragili tra ottobre e dicembre 2022, nonché tra metà febbraio e fine maggio 2023 (v. docc. 1-8-9 resistente).

Peraltro, secondo l’elaborazione giurisprudenziale, l’incompletezza od omessa attivazione di corsi di recupero da parte dell’istituto di istruzione non può inficiare la legittimità del giudizio scolastico negativo, che si basa esclusivamente sull’accertamento dell’insufficiente livello di preparazione dello studente (in tal senso, *ex plurimis*, Cons. St., sez. VII, 29 settembre 2022, n. 8383; Cons. St., sez. VI, 27 gennaio 2020, n. 617; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. V, 20 ottobre 2023, n. 2400; T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 26 settembre 2023, n. 1141; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 5 agosto 2021, n. 5456).

4. In relazione a quanto precede, il gravame introduttivo deve essere dichiarato improcedibile, mentre il ricorso per motivi aggiunti si appalesa infondato e va, pertanto, rigettato, anche, conseguentemente, con riguardo alla domanda risarcitoria.

5. In ragione della natura della controversia, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:

- estromette dal giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito;

- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;

- rigetta il ricorso per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Liliana Felletti, Referendario, Estensore

Marcello Bolognesi, Referendario

L’ESTENSORE
Liliana Felletti

IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso